

# Ordinanza del DFAE concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (O-ODI-DFAE)

del 13 novembre 2002 (Stato 1° maggio 2022)

---

*Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),*

visti gli articoli 55 capoverso 3 e 56 dell'ordinanza del 20 settembre 2002<sup>1</sup> sui documenti d'identità (ODI),

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Passaporti diplomatici e di servizio

<sup>1</sup> Passaporti diplomatici o di servizio possono essere consegnati d'ufficio a persone che, in virtù della loro funzione o su incarico della Confederazione, sono incaricate di tutelare gli interessi svizzeri all'estero.

<sup>2</sup> I passaporti diplomatici e di servizio hanno l'unico scopo di:

- a. facilitare il passaggio di confine in uno Stato estero;
- b. consentire l'annuncio nello Stato accreditatario.

<sup>3</sup> Essi non danno diritto a nessun privilegio di natura consolare o diplomatica.

<sup>4</sup> Passaporti diplomatici sono rilasciati a persone incaricate di tutelare interessi diplomatici o consolari; negli altri casi sono rilasciati passaporti di servizio.

### Art. 2 Passaporti ordinari e provvisori<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Un passaporto diplomatico o di servizio ordinario è rilasciato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione.

<sup>2</sup> Un passaporto diplomatico o di servizio provvisorio è rilasciato soltanto in casi urgenti se non vi è tempo sufficiente per rilasciare un passaporto ordinario.

<sup>3</sup> ...<sup>3</sup>

### Art. 3 Cittadinanza svizzera

Passaporti diplomatici e di servizio possono essere rilasciati soltanto a persone in possesso della cittadinanza svizzera.

RU 2002 4133

<sup>1</sup> RS 143.11

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

<sup>3</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU 2007 871). Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

**Art. 4** Impiegati in prova

Agli impiegati in prova non sono rilasciati passaporti diplomatici e di servizio.

**Art. 5** Autorità competenti

<sup>1</sup> La Direzione delle risorse del DFAE (Direzione) è l'autorità richiedente e l'autorità di rilascio ai sensi della legge del 22 giugno 2001<sup>4</sup> sui documenti d'identità (LDI).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Essa decide in merito al rilascio, alla restituzione e al ritiro di un passaporto diplomatico o di servizio (documenti d'identità ufficiali).

<sup>3</sup> Essa può derogare, in via eccezionale, alle disposizioni della presente ordinanza:

- a. su domanda;
- b. in presenza di motivi importanti; e
- c. se la deroga è indispensabile al fine di tutelare interessi nazionali.

**Capitolo 2: Titolari del passaporto****Sezione 1: Passaporto diplomatico****Art. 6** Impiegati del DFAE

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d'impiego:<sup>6</sup>

- a.<sup>7</sup> agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo di trasferimento;
- b. agli altri impiegati del DFAE che adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici e consolari;
- c. agli altri impiegati del DFAE occupati all'estero o incaricati di una missione all'estero, sempreché sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura e sia stato autorizzato dalla Direzione dopo aver sentito la divisione politica competente nel caso singolo oppure per determinati luoghi di lavoro in generale;
- d.<sup>8</sup> agli altri impiegati del DFAE, sempre che esercitino una funzione corrispondente alle classi di salario 18 e superiori e che sia necessario per importanti ragioni di servizio o di altra natura.

<sup>4</sup> RS 143.1

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

<sup>8</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

**Art. 7** Impiegati di altri Dipartimenti

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d'impiego:<sup>9</sup>

- a. agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all'estero che sono distaccati presso il DFAE e adempiono funzioni intese a tutelare gli interessi diplomatici o consolari;
- b. agli impiegati degli altri Dipartimenti aventi rango di segretario di Stato, ambasciatore o ministro;
- c.<sup>10</sup> ai direttori degli uffici federali.

**Art. 8** Magistrati della Confederazione

Un passaporto diplomatico è rilasciato e consegnato:<sup>11</sup>

- a. ai consiglieri federali in carica o in pensione;
- b. al cancelliere in carica e ai cancellieri in pensione.

**Art. 9** Altre persone

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato per la durata del mandato, della carica, della funzione o di una missione:

- a. al presidente del Consiglio nazionale;
- b. al presidente del Consiglio degli Stati;
- c. ai membri delle Camere federali che rappresentano la Svizzera presso il Consiglio d'Europa;
- d. ai membri delle Camere federali che siedono in commissioni internazionali;
- e. al presidente del Tribunale federale;
- f. ai membri delle Camere federali che viaggiano all'estero per conto del Parlamento;
- g. agli impiegati dei Servizi del Parlamento che accompagnano all'estero i membri di Commissioni parlamentari o una delegazione ufficiale;
- h. al procuratore generale della Confederazione;
- i. agli impiegati superiori presso le organizzazioni internazionali a partire dalla classe D1 in avanti;
- j. ai delegati svizzeri e ai loro supplenti nella commissione centrale per la navigazione sul Reno;

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

- k. ai giudici svizzeri alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, alla Camera d'appello della commissione centrale per la navigazione sul Reno e presso gli organi internazionali di giustizia, arbitrato, inchiesta o conciliazione;
- l. alle persone incaricate per una durata limitata dal Consiglio federale di adempiere una missione ufficiale presso un governo estero, un'organizzazione o una conferenza internazionali;
- m. al presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e ai membri e delegati della CICR nella categoria fuori classe I;
- n. ai collaboratori della CICR nella categoria fuori classe II;
- o. agli altri collaboratori e delegati della CICR, purché necessario per motivi di sicurezza o per altri motivi importanti;
- p. al presidente e al medico capo della Croce Rossa svizzera;
- q.<sup>12</sup> al presidente, al vicepresidente e al terzo membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera;
- r.<sup>13</sup> al presidente della Commissione svizzera per l'UNESCO.

## Sezione 2: Passaporto di servizio

### Art. 10 Impiegati del DFAE

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d'impiego:<sup>14</sup>

- a.<sup>15</sup> agli impiegati del DFAE, se la loro funzione lo richiede per motivi importanti;
- b. ai membri onorari ai quali la Direzione ha conferito un titolo consolare.

### Art. 11<sup>16</sup> Impiegati di altri Dipartimenti

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata del rapporto d'impiego agli impiegati degli altri Dipartimenti occupati all'estero, sempreché questi siano distaccati presso il DFAE e non ricevano un passaporto diplomatico.

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>13</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

**Art. 12** Altre persone

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato per la durata della missione ufficiale all'estero:

- a. alle persone incaricate dal Consiglio federale o dal capo del DFAE di adempiere una missione temporanea all'estero che non si svolge presso un governo straniero, un'organizzazione internazionale o una conferenza internazionale;
- b. ai delegati della Croce Rossa svizzera per i loro impieghi all'estero;
- c.<sup>17</sup> al presidente della Direzione e agli impiegati in servizio esterno di Switzerland Global Enterprise;
- d. al presidente, al vicepresidente e al direttore della fondazione Pro Helvetia come pure ai capi delle agenzie estere della fondazione Pro Helvetia;
- e. al presidente e al direttore di Svizzera Turismo, ai capi delle agenzie estere di Svizzera Turismo come pure agli impiegati di queste agenzie.

**Sezione 3: Passaporti per congiunti****Art. 13<sup>18</sup>** Passaporto diplomatico

Un passaporto diplomatico può essere rilasciato e consegnato:<sup>19</sup>

- a.<sup>20</sup> al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 6, 7 lettera a e 8;
- b.<sup>21</sup> al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a;
- c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c, 7 lettera a e 8 fino al compimento del 18° anno di età;
- d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 6 lettere a–c e 7 lettera a aventi un'età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell'impiego all'estero del titolare del passaporto.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

**Art. 14<sup>22</sup>** Passaporto di servizio

Un passaporto di servizio può essere rilasciato e consegnato:<sup>23</sup>

- a. al coniuge o al partner registrato del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11;
- b. al partner del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 per la durata dell'impiego all'estero del titolare del passaporto;
- c. ai figli del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 fino al compimento del 18° anno di età;
- d. ai figli in formazione del titolare del passaporto secondo gli articoli 10 lettera a e 11 aventi un'età compresa tra 18 e 25 anni, a scopo di visita o viaggi in comune, per la durata dell'impiego all'estero del titolare del passaporto.

**Art. 15** Partner

<sup>1</sup> È considerato partner la persona con la quale il titolare del passaporto convive.

<sup>2</sup> Vi è convivenza quando:

- a. il partner e il titolare del passaporto vivono in economia domestica comune;  
e
- b. il partner prende parte con il titolare del passaporto a un impiego all'estero.

<sup>3</sup> Il partner che vuole ricevere un passaporto diplomatico o di servizio deve attestare alla Direzione per scritto l'effettiva esistenza e la durata della convivenza.

**Sezione 4:****Eccezioni alla consegna dei passaporti per una durata limitata****Art. 16** Eccezioni

La Direzione può rilasciare a persone che devono intraprendere più viaggi all'anno per adempiere missioni ufficiali passaporti diplomatici o di servizio secondo gli articoli 9 e 12 per una durata illimitata.

**Capitolo 3: Validità dei passaporti****Art. 17**

<sup>1</sup> I passaporti diplomatici e di servizio ordinari sono validi:

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

- a. dieci anni al massimo per persone che, al momento della domanda, hanno compiuto il 18° anno di età;
- b.<sup>24</sup> cinque anni al massimo per persone che, al momento della domanda, non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età;
- c.<sup>25</sup> ...

l<sup>bis</sup> ...<sup>26</sup>

<sup>2</sup> I passaporti diplomatici e di servizio provvisori sono validi al massimo 12 mesi.

<sup>3</sup> La Direzione stabilisce la durata di validità del passaporto al momento del rilascio.

<sup>4</sup> La validità si calcola in mesi e decorre a partire dalla data di emissione del documento.

<sup>5</sup> La durata di un passaporto diplomatico o di servizio non è prorogabile.

<sup>6</sup> Se per un lungo periodo non è possibile la produzione dei passaporti diplomatici e di servizio, la durata dei passaporti validi può essere prorogata fino a un massimo di 3 anni e i passaporti provvisori possono essere rilasciati con una validità di 3 anni.

## Capitolo 4: Rilascio, perdita e restituzione

### Sezione 1: Procedura di richiesta e di rilascio

#### Art. 18<sup>27</sup> Richiesta

<sup>1</sup> Per la procedura di rilascio di un passaporto diplomatico o di servizio sono applicabili per analogia gli articoli 9–14a ODI.

<sup>2</sup> La Direzione può predisporre moduli complementari secondo cui allestire il modulo di richiesta ordinario.

#### Art. 19<sup>28</sup>

#### Art. 20<sup>29</sup> Presenza personale

<sup>1</sup> Il richiedente deve presentarsi personalmente alla Direzione, portare i documenti eventualmente richiesti da quest'ultima e dimostrare la propria identità.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>25</sup> Abrogata dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007 (RU **2007** 871). Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>28</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

<sup>2</sup> La Direzione verifica l'identità del richiedente.

<sup>3</sup> Il richiedente può presentarsi personalmente presso una rappresentanza svizzera all'estero se la Direzione ha previamente dato il suo consenso.

#### **Art. 21**<sup>30</sup>

#### **Art. 22**           Contenuto dei passaporti

Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l'articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un'attività.

#### **Art. 23**           Passaporti sostitutivi

<sup>1</sup> In presenza di gravi motivi, la Direzione può rilasciare al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio ulteriori passaporti (passaporti sostitutivi).

<sup>2</sup> Venuti meno i gravi motivi, i passaporti sostitutivi devono essere restituiti immediatamente e spontaneamente alla Direzione.

#### **Art. 24**           Deposito dei passaporti svizzeri ordinari

<sup>1</sup> Alla consegna di un passaporto diplomatico o di servizio, eventuali altri passaporti svizzeri validi già rilasciati devono essere depositati presso la Direzione.<sup>31</sup>

<sup>2</sup> La Direzione può permettere che tali passaporti siano depositati altrove, sempreché sia escluso ogni abuso.

#### **Art. 25**           Deposito dei passaporti diplomatici e di servizio

<sup>1</sup> Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve depositarlo presso la Direzione quando fa domanda per ottenere un passaporto svizzero ordinario.

<sup>2</sup> Il coniuge, il partner registrato o il partner del titolare del passaporto non possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio per viaggi professionali. Devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all'estero.<sup>32</sup>

<sup>3</sup> I figli e i figli in formazione del titolare del passaporto che non vivono nella sua stessa economia domestica possono utilizzare il proprio passaporto diplomatico o di servizio soltanto a scopo di visita al titolare del passaporto o di viaggi in comune con

<sup>30</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU 2012 697).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFAE del 22 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 871).

<sup>32</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

lui; prima e dopo il viaggio devono depositare il proprio passaporto diplomatico o di servizio presso la Direzione o una rappresentanza svizzera all'estero.<sup>33</sup>

#### **Art. 26** Consegna

<sup>1</sup> Dopo la loro produzione, i passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati alla Direzione.

<sup>2</sup> La Direzione li inoltra ai rispettivi titolari.

### **Sezione 2: Perdita**

#### **Art. 27** Denuncia della perdita

<sup>1</sup> Il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio deve notificarne immediatamente la perdita alla Direzione.

<sup>2</sup> La Direzione mette a disposizione un modulo per notificare la perdita.

<sup>3</sup> Il titolare del passaporto deve allegare alla notifica della perdita, per quanto possibile, un rapporto del posto di polizia competente per territorio.

<sup>4</sup> La Direzione segnala i passaporti di cui è stata notificata la perdita all'Ufficio federale di polizia affinché siano iscritti nella ricerca d'oggetti RIPOL.

#### **Art. 28** Passaporti perduti e ritrovati

<sup>1</sup> La Direzione dichiara non validi i passaporti diplomatici o di servizio di cui è stata notificata la perdita.

<sup>2</sup> I passaporti ritrovati devono essere restituiti alla Direzione. Questa informa l'Ufficio federale di polizia.

### **Sezione 3: Restituzione, ritiro e dichiarazione di nullità**

#### **Art. 29** Restituzione e ritiro

<sup>1</sup> Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:

- a. le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI<sup>34</sup>);
- b. un'identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);

<sup>33</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFAE del 17 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 199).

<sup>34</sup> RS 143.1

- c. contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);
- d. non è più valido;
- e. si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall'impiegato non per motivi di salute o di servizio;
- f. il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.

<sup>2</sup> Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:

- a. il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);
- b. si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;
- c. il titolare svolge all'estero un'occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.

#### **Art. 30** Dichiarazione di nullità

Se il titolare di un passaporto diplomatico o di servizio non dà alcun seguito all'invito di restituirlo o se si oppone al ritiro, la Direzione può dichiarare non valido il passaporto e ordinarne l'iscrizione nella ricerca d'oggetti RIPOL.

### **Capitolo 5: Emolumenti e spese**

#### **Art. 31** Emolumenti

I passaporti diplomatici e di servizio sono consegnati gratuitamente.

#### **Art. 32** Spese

<sup>1</sup> Le spese possono essere addebitate al titolare di un passaporto diplomatico o di servizio.

<sup>2</sup> Esse sono calcolate secondo i costi effettivi.

<sup>3</sup> Sono spese i costi secondo l'articolo 49 capoverso 2 ODI.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

**Art. 33** Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del DFAE del 28 ottobre 1998<sup>35</sup> sui passaporti diplomatici, di servizio e speciali è abrogato.

**Art. 34**<sup>36</sup>

**Art. 35** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>35</sup> Non pubblicato nella RU.

<sup>36</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFAE del 31 gen. 2012, con effetto dal 1° mar. 2012 (RU **2012** 697).

